

MOZIONI ARMANI ED ALTRI N. 1-00297 E GRIMALDI E NESI N. 1-00337 IN MATERIA DI POLITICA DELLE PRIVATIZZAZIONI

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

la politica delle privatizzazioni costituisce una condizione essenziale per l'effettiva efficienza e l'ammodernamento del sistema economico nazionale;

l'azione del Governo in questo settore è apparsa sin dal suo insediamento scarsamente efficace, ambigua e inconcludente, tanto che il processo di privatizzazione delle principali società controllate dallo Stato appare di fatto incagliato da lungo tempo;

a tal riguardo si fa notare che: *a*) per la Società Autostrade era stata promessa la privatizzazione entro l'estate e ancora non se ne sa nulla; *b*) la trattativa della Finmeccanica con la Daewoo, interessata all'acquisto della Ansaldo, sembra andare a rilento senza apparente motivo; *c*) l'integrale collocamento sul mercato della società Aeroporti di Roma è stato rimandato a ottobre; *d*) per quanto riguarda l'Enel non si è ancora neanche presentato il piano di riassetto del mercato elettrico, che deve precedere la privatizzazione; *e*) la privatizzazione della BNL ha subito di recente una battuta d'arresto nonostante le promesse di una sua rapida esecuzione;

la privatizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato attraverso il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rappresenta una delle principali fonti di risorse per alimentare il fondo ammortamento dei titoli di Stato e, quindi, per poter conse-

guire una significativa riduzione del debito pubblico, riduzione indispensabile per poter raggiungere l'obiettivo del terzo parametro europeo (rapporto debito pubblico/PIL uguale al 60 per cento), non ancora raggiunto dall'Italia;

la linea stabilita dall'Unione europea è quella di uno Stato che interpreti il ruolo di garante del mercato e della concorrenza nell'ambito del sistema economico e, quindi, intervenga solo in misura marginale nel governo dell'economia, con l'esclusivo fine di proteggere le fasce più deboli della popolazione e di evitare distorsioni ed abusi; l'Unione sollecita, pertanto, l'Italia a realizzare il progressivo passaggio dal sistema dello Stato-imprenditore a quello dello Stato-regolatore dell'economia;

un impulso positivo al processo di privatizzazione potrebbe venire dal rapido avvio dei fondi pensione aperti, che il Governo boicotta a favore di quelli chiusi egemonizzati dalla triplice sindacale, meno appetibili per i lavoratori ed incapaci di rivolgersi alla grande schiera dei lavoratori autonomi;

il mancato sviluppo di tali fondi pensione ostacola la comparsa di investitori istituzionali anche nazionali, professionalmente e tecnicamente adeguati e certamente più graditi nel quadro della privatizzazione dei servizi di pubblica utilità;

il complesso delle società quotate in borsa è ancora limitato: infatti, l'Italia detiene uno dei peggiori rapporti percentuali tra capitalizzazione di borsa e PIL dell'Unione europea;

il ruolo della borsa di Milano non sembra godere della necessaria attenzione da parte del Governo, mentre sono in atto iniziative di altre piazze europee destinate a delineare un asse preferenziale tra Londra e Francoforte;

caso emblematico di privatizzazione incagliata, d'altra parte, appare quello della BNL, la cui dismissione era annunciata da mesi e sembrava ormai cosa fatta quando improvvisamente è saltato tutto;

si prospetta, in particolare, per la BNL la tendenza a ricorrere al « nocciolino duro », soluzione già attuata in Telecom con risultati non certo esaltanti, favorendo quindi la ragnatela di partecipazioni che caratterizza oggi il nostro sistema finanziario: il tutto perché non si vuole che sia il mercato (quanto meno entro ragionevoli regole predefinite) a decidere chi controllerà la banca, né al tempo stesso si ha il coraggio di cedere direttamente il controllo ad un soggetto ben definito, accettando così le successive decisioni di questo;

dal conto generale del patrimonio dello Stato, presentato per la prima volta al Parlamento nell'ambito della discussione sul rendiconto 1997, si evince che il valore totale delle partecipazioni detenute dallo Stato ammontava, al 1° gennaio 1997, a lire 114.037.183.323.279, mentre al 31 dicembre dello stesso anno il medesimo totale era uguale a lire 115.414.302.926.729, dimostrando così che l'ammontare complessivo delle partecipazioni nel corso del 1997 non solo non è stato ridotto, come promesso dal Governo, ma addirittura ha subito un leggero incremento (+ 1,2 per cento);

d'altro canto nell'ambito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio rese alla Camera venerdì 17 luglio 1998, il problema delle privatizzazioni è stato trattato in termini che fanno emergere con chiarezza la mancanza di accordo tra le varie forze della maggioranza, condizionata fortemente da Rifondazione comunista da sempre contraria a qualsiasi forma di privatizzazione;

la mancanza di determinazione nell'effettuare le privatizzazioni è dovuta an-

che al fatto che il Governo non intende perdere la prerogativa di nominare persone ad esso vicine nei vari consigli di amministrazione e di dare ad esse concreti poteri di gestione nelle società privatizzate ove resta ancora una qualche partecipazione del Tesoro, anche ridotta;

impegna il Governo:

a presentare entro sessanta giorni un piano effettivo e operativo di smobilizzo delle principali partecipazioni azionarie detenute, prevedendo l'utilizzo degli introiti esclusivamente per la riduzione del debito pubblico;

ad agevolare il più possibile il rapido avvio dei fondi pensione aperti;

a presentare entro trenta giorni il piano per il riassetto del mercato elettrico;

a prevedere incentivi fiscali come strumento per indirizzare il risparmio delle famiglie (e non solo quello delle imprese) verso il capitale di rischio;

a prevedere nella impostazione del prossimo disegno di legge collegato alla finanziaria una serie di provvedimenti che mirino ad accelerare la privatizzazione di tutte le partecipazioni detenute dallo Stato;

a ritirare i rappresentanti dello Stato nei consigli di amministrazione delle società privatizzate, lasciando ad essi solamente il compito di azionisti in assemblea;

ad avviare sollecitamente la revisione delle norme che disciplinano la cosiddetta *golden share*, oggetto di rilievi da parte dei competenti organismi dell'Unione europea.

(1-00297) « Armani, Marzano, Giovanardi, Gasparri, Vito, Peretti, Contento, Possa, Selva, Armadori ».

(28 luglio 1998).

La Camera,

considerato che:

nel sistema economico italiano hanno esercitato storicamente un ruolo di

fondamentale importanza gli assetti societari fondati sulla proprietà familiare e sulla proprietà pubblica;

la disgregazione delle partecipazioni statali, concomitante con la ristrutturazione e talvolta la scomparsa di interi settori privati, ha prodotto delle importanti variazioni sia negli assetti proprietari e di controllo, sia negli assetti produttivi, con conseguenze di straordinaria importanza;

il « sistema Italia » sta paurosamente declinando nel complessivo contesto economico europeo, in molti settori produttivi e commerciali; ed infatti, dalla chimica alla meccanica, dalla farmaceutica alla alimentazione, dal turismo al tessile, la proprietà di un numero crescente di imprese italiane non appartiene più al nostro Paese; questo significa che sono stati trasferiti all'estero i centri decisionali e soprattutto i servizi di ricerca di comparti importanti dell'economia nazionale;

i fenomeni sopra descritti sono stati accentuati dalla politica economica adottata e applicata negli ultimi anni, che ha avuto al suo centro la privatizzazione del sistema industriale e finanziario italiano, di proprietà diretta e indiretta dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

la politica delle privatizzazioni è stata accompagnata da una denigrazione sistematica e generalizzata delle imprese a partecipazione statale, descritte come un insieme di gestioni fallimentari, di croniche inefficienze, di corruzione, di infeudamento clientelare. In realtà, la storia delle imprese a partecipazione statale compone una lunga e fitta rappresentazione nella quale si intrecciano ed alternano aziende decotte e aziende prospere, ritardi tecnologici e innovazioni tecnico-organizzative che hanno talora anticipato di un decennio l'impresa privata, politiche del personale spesso clientelari ed assistenziali, ma altrettanto spesso più aperte e lungimiranti di quelle praticate nelle imprese private;

la politica delle privatizzazioni ha avuto un certo successo sul piano della tesoreria, perché ha consentito l'introito da parte dello Stato di ingenti mezzi;

per altro questa politica ha rappresentato un completo insuccesso sul piano strutturale, perché non è stata supportata da alcuna seria idea generale di politica economica ma, al contrario, è stata caratterizzata da una evidente subalternità verso l'ondata di ritorno liberista;

questa politica ha avuto come conseguenza che sono stati ignorati o trascurati i cambiamenti di potere che essa necessariamente comportava nel sistema economico nazionale e, conseguentemente, nella scelta del modello capitalistico di riferimento, dando così alibi e spazio alla tendenza, già largamente presente nel Paese, alla ricerca del profitto immediato, allo sfruttamento delle rendite di posizione, all'accollo alla collettività nazionale degli oneri delle ristrutturazioni aziendali;

questa politica ha avuto come conseguenza più grave il continuo accentuarsi del processo di colonizzazione del Paese;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un disegno generale di politica economica nazionale che riguardi la struttura futura del « sistema Paese », con particolare riguardo al sistema agricolo, al sistema industriale e al sistema finanziario;

a subordinare e a posporre ogni ulteriore decisione in ordine alle privatizzazioni alle deliberazioni che verranno prese al riguardo in Parlamento.

(1-00337) « Grimaldi, Nesi ».
(15 gennaio 1999).

(Sezione 2 - Risoluzioni)

La Camera,
premessi che:

l'obiettivo delle privatizzazioni deve essere quello di liberalizzare il mercato, incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività internazionale del Paese;

i risultati raggiunti nel processo di privatizzazione sono stati determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di convergenza europei accrescendo la credibilità del sistema Paese, allargando la crescita dei mercati finanziari e promuovendo lo sviluppo dei settori produttivi;

le operazioni di dismissione di partecipazioni azionarie detenute nei settori bancario, assicurativo, energetico e delle telecomunicazioni hanno assicurato risorse pari a 75.700 miliardi (di cui 22.287 dalle sole telecomunicazioni), equivalenti al 3,7 per cento del PIL del 1997, con positivi riflessi nella gestione e riduzione dello *stock* di debito pubblico attraverso una politica attiva del debito con l'utilizzo del Fondo di ammortamento del debito pubblico;

occorre proseguire con determinazione nell'azione di privatizzazione di settori importanti dell'economia del Paese come il settore bancario;

la complessa attività nei settori ad alta tecnologia e a prevalente domanda pubblica delle società facenti capo a Finmeccanica richiede l'implementazione delle alleanze internazionali, imponendo di razionalizzare e definire alleanze complementari nei comparti in cui tali società vantano un'eccellenza tecnico-produttiva e un equilibrio finanziario, secondo le indicazioni recentemente approvate in sede parlamentare;

nei servizi di pubblica utilità, fino ad ora caratterizzati dai monopoli pubblici, il processo di privatizzazione tarda a realizzarsi, come nei comparti dell'energia elettrica e delle ferrovie e, in generale, non è accompagnato da misure di decisa liberalizzazione;

il risultato raggiunto nella privatizzazione del settore delle telecomunicazioni, con la definizione di un nucleo stabile di controllo, ha portato ad un assetto che non è stato capace finora di definire chiare scelte aziendali;

dopo la privatizzazione, nel settore delle telecomunicazioni, di Telecom è ne-

cessario affrontare oltre la liberalizzazione del mercato elettrico anche la privatizzazione dell'Enel S.p.a.;

nell'intesa del programma di Governo è previsto l'impegno a che "i processi di privatizzazione proseguano ai ritmi indicati nel Dpef Essi non solo non devono eliminare le funzioni dello Stato ma devono seguire alla liberalizzazione dei mercati e alla istituzione di appropriati strumenti di regolamentazione degli stessi";

valutato quanto emerso nel corso del dibattito parlamentare sulle mozioni iscritte all'ordine del giorno;

impegna il Governo

a presentare entro sessanta giorni un aggiornato documento sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni su cui il Parlamento sarà chiamato ad esprimere le sue valutazioni e deliberazioni, prevedendo in particolare nei servizi di pubblica utilità la privatizzazione dell'Enel S.p.a. nel corso del corrente anno, l'urgente superamento dell'attuale definizione di diritti speciali (*golden share*) in linea con le indicazioni dell'Unione europea, il coinvolgimento del numero più vasto di risparmiatori utilizzando lo strumento delle offerte pubbliche di vendita;

a mantenere gli impegni assunti relativamente alla fine della missione dell'Iri senza surrettizi rilanci e trasformazioni, e conseguente liquidazione delle attività che fanno capo all'Iri stessa entro il 30 giugno 2000.

6-00070 Savelli, Volontè, Manzione, Biccocchi, Angeloni, Acierno, Di Nardo, Fronzuti, Grillo.

La Camera,

udite le dichiarazioni del Governo,
preso atto che

per quanto attiene al sistema elettrico nazionale è in atto presso la Commissione attività produttive l'esame dell'apposito decreto delegato;

per quanto attiene agli Aeroporti di Roma è all'esame della Commissione trasporti la proposta di procedura di dismissione presentata dal Governo;

impegna il Governo

a presentare sollecitamente il disegno di legge delega sul riordino delle procedure

di gestione e di cessione di proprietà pubbliche, quale occasione per una compiuta verifica delle azioni finora svolte e delle iniziative da assumere, in un quadro di precisazione degli obiettivi della politica industriale nazionale.

6-00071 Nesi, Pasetto, Savelli, Turci, Saraca, Gardiol.

**MOZIONE COMINO ED ALTRI N. 1-00311 IN MATERIA
DI ADDIZIONALE IRPEF**

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premessi che:

con schema di decreto legislativo, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalle disposizioni di cui al comma 3-*bis* della legge n. 59/1997, si dispone l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un'addizionale comunale all'IRPEF;

l'addizionale si compone di due quote, la prima delle quali (parte comune) in misura da definire annualmente con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, varrebbe indifferentemente per tutti i comuni; la misura di tale quota coincide con quella della riduzione delle aliquote IRPEF al fine di evitare aggravio di pressione fiscale sul contribuente. La seconda quota (parte opzionale) deriva dalla facoltà riconosciuta ai comuni di fissare un'ulteriore quota dell'addizionale nella misura massima dello 0,5 per cento e dello 0,2 per cento massimo per ciascun anno;

lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF reca disposizioni in ordine al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai comuni ai sensi della legge n. 59 del 1997, nonché dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

impegna il Governo

anziché ripartire con il solito sistema centralistico ed assistenzialistico il gettito dell'addizionale IRPEF della parte comune, a lasciare al comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato l'intero gettito derivante dall'applicazione di tale addizionale.

(1-00311) « Comino, Ballaman, Conte, Paggiarini, Molgora, Bagliani, Stucchi ».

(22 gennaio 1999).

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

preso atto della discriminante modalità di attribuzione dei contributi erariali agli enti locali che trae origine dalle sperequazioni ereditate dalla fine degli anni '70;

impegna il Governo

a tener conto nella ripartizione nel periodo transitorio, della parte comune dell'addizionale IRPEF coerentemente alle previsioni del disegno di legge n. 244 del 1997 delle opportunità di evitare ulteriori penalizzazioni dei comuni considerati attualmente « sottodotati » rispetto alla media nazionale di fascia ai fini dei trasferimenti erariali.

6-00072 Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

PROPOSTA DI LEGGE: ARMANI E VALENSISE: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1989, N. 322, IN MATERIA DI NEUTRALITÀ E TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA (4023)

(A.C. 4023 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. L'attività statistica svolta dagli organismi costituenti il Sistema statistico nazionale si conforma ai principi dell'indipendenza, dell'imparzialità, della trasparenza, della completezza e della qualità dell'informazione, del rispetto del segreto statistico e della tutela della riservatezza dei dati raccolti, del contenimento degli oneri di risposta, della ottimizzazione del rapporto costi-benefici e dell'armonizzazione agli *standard* comunitari ed internazionali.

2-ter. Nell'ambito del Sistema statistico nazionale sono svolte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) le seguenti attività:

a) esecuzione, oltre alle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e alle rilevazioni censuarie previste da apposite norme legislative, dei censimenti generali con periodicità almeno decennale;

b) promozione e diffusione della cultura statistica;

c) promozione, integrazione e sviluppo informatico a fini statistici degli

archivi gestionali e della raccolta di dati amministrativi anche ai fini del supporto ai servizi centrali per le funzioni di controllo interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(A.C. 4023 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I dati acquisiti in occasione di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale possono essere comunicati e diffusi con disaggregazione fino al livello comunale, e per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti fino al livello sub-comunale. I dati dei censimenti sono comunicati e diffusi con le stesse modalità. I dati dei censimenti della popolazione sono posti a confronto con i dati delle anagrafi comunali. I dati dei censimenti dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi sono posti a confronto con i dati del registro delle imprese, ivi incluso il Repertorio delle notizie economiche, statistiche e amministrative (REA), gestito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2

Sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. I dati acquisiti in occasione dei censimenti effettuati dall'ISTAT possono essere comunicati e diffusi con disaggregazione fino al livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, fino al livello sub-comunale. I dati censuari relativi alla struttura socio-demografica, economica e occupazionale possono essere diffusi con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili. I dati del censimento della popolazione sono posti a confronto con i dati delle anagrafi comunali secondo quanto previsto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. 1. Governo.

(A.C. 4023 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo le parole: « sulla qualità » sono inserite le seguenti: « e sulla trasparenza ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono ap-

portate le modificazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « sulla qualità », sono inserite le seguenti: « e sulla trasparenza ».

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione può chiedere l'adozione degli atti e delle misure ritenuti necessari, riferendone al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13 ».

4. Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. La Commissione è composta da nove membri, dei quali:

a) sei scelti tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del sistema statistico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del sistema statistico nazionale.

3-bis. Possono essere nominati componenti della commissione anche cittadini di Stati dell'Unione europea che abbiano i medesimi requisiti di cui al comma 3.

3-ter. I membri di cui alla lettera *a*) del comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascuna Camera provvede all'elezione di tre membri, con il sistema del voto limitato. I membri di cui alla lettera *b*) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I membri della commissione eleggono il presidente tra i componenti di nomina parlamentare ».

6. I membri della commissione di garanzia attualmente in carica decadono il 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 4023 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

« 2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione può chiedere l'adozione degli atti e delle misure ritenuti necessari, riferendone al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13 ».

(A.C. 4023 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dai seguenti:

« 3. La commissione è composta da nove membri, dei quali:

a) sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, giuridiche ed economi-

che o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

3-bis. Possono essere nominati componenti della commissione anche cittadini di Stati dell'Unione europea che abbiano i medesimi requisiti di cui al comma 3.

3-ter. I membri di cui alla lettera a) del comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascuna Camera provvede all'elezione di tre membri, con il sistema del voto limitato. I membri di cui alla lettera b) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 3, lettera a), sopprimere la parola: giuridiche.

5. 1. Volontè.

(A.C. 4023 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

« 4. I membri della commissione eleggono il presidente tra i componenti di nomina parlamentare ».

(A.C. 4023 — sezione 7)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica).

1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive nei confronti degli uffici di informazione statistica istituiti ai sensi dell'articolo 3. Il Comitato:

a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nei confronti degli organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) emana direttive vincolanti e atti di indirizzo;

c) delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'attività del Comitato è coordinata con le attività statistiche europee.

3. Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell'ISTAT, che lo presiede;

b) da un rappresentante della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12;

c) da quindici membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province autonome, degli altri enti pubblici, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione italiana delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dei soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125;

d) da due professori universitari in materie statistiche, economiche e affini.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in conformità alle disposizioni di un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la composizione e i criteri di designazione dei membri del Comitato stesso.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte. Allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 7**

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 1 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'articolo 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8.

7. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 3, sopprimere la lettera b).

7. 3. Governo.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, lettera d), dopo la parola: universitari inserire la seguente: ordinari.

7. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'articolo 12 comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è abrogato.

7. 01. Governo.

(A.C. 4023 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la lettera b) è abrogata.

(A.C. 4023 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. Al comma 2, le lettere b) e d) sono abrogate.

3. Al comma 2, lettera c), le parole: « cinque » e « due » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « otto » e « quattro ».

4. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 partecipa alle riunioni del consiglio ».

5. Al comma 4, le parole: « di cui alle lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera c) ».

(A.C. 4023 — sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono abrogati.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la cifra: « 17 », è soppressa.

3. Nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: « di cui all'articolo 17 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 12-bis ».

(A.C. 4023 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3234 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5459)

(A.C. 5459 - sezione 1)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ARTICOLO 1 ED ALLEGATI A E B DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con com-

petenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.

97/23/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.

97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa.

97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale.

97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine.

ALLEGATO B*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, nell'allegato B richiamato, aggiungere, in fine, la seguente voce:

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

1. 2. Procacci, De Benetti.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1. Oreste Rossi, Lembo.

(A.C. 5459 — sezione 2)ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli